

## REGOLAMENTO REGIONALE 6 DICEMBRE 2005, N. 7

«Modalità per il finanziamento degli interventi volti alla salvaguardia, alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione dei mulini storici ad acqua dell'Umbria.»

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 52 DEL 14 DICEMBRE 2005

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato.

LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE

ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12, detta modalità e termini al fine di disciplinare il concorso della Regione al finanziamento degli interventi descritti dall'articolo 1, comma 1 della l.r. 12/2005, nel rispetto delle disposizioni previste per la salvaguardia, la conservazione, il ripristino e la valorizzazione dei mulini storici ad acqua dell'Umbria.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. La Regione con atto del competente Servizio della Giunta regionale individua, nei limiti delle disponibilità finanziarie, i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 12/2005, sulla base del seguente ordine di preferenza:

- a) enti pubblici proprietari o in disponibilità del bene oggetto dell'intervento;
- b) soggetti privati proprietari del bene oggetto dell'intervento in convenzione per uso pubblico;
- c) soggetti privati proprietari o in disponibilità del bene oggetto dell'intervento.

2. Nel caso di risorse finanziarie insufficienti a soddisfare tutte le domande presentate dai soggetti beneficiari di cui al comma 1 prevale, fra domande che si trovino nella stessa fascia di preferenza, la data di presentazione della stessa con riferimento al numero di protocollo regionale.

Art. 3.

(Spesa ammissibile)

1. I soggetti beneficiari possono fruire del contributo in conto capitale da parte della Regione nei limiti descritti all'articolo 4, comma 1 della l.r.12/2005, ovvero fino al cinquanta per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili e comunque fino ad un massimo di euro 100.000,00 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria

in materia di de minimis.

2. La spesa ammissibile viene determinata sulla base delle voci di costo unitario del prezzario regionale inserite nell'elenco regionale per le opere pubbliche.

3. Per le voci di costo non comprese nel prezzario regionale si tiene conto dei preventivi proposti da tecnici e società specializzate e abilitate a svolgere tali attività. Nel caso di materiali, beni, macchinari, attrezzature e materiali promo-pubblicitari, occorre fare riferimento alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 4.

(Presentazione della domanda)

1. I soggetti beneficiari, singoli o associati, interessati ad ottenere il concorso al finanziamento della Regione di cui all'articolo 1 presentano, dal 1° al 20 settembre di ogni anno, la relativa domanda in duplice copia, comprensiva della documentazione di cui all'articolo 6, indirizzandola alla Regione Umbria - Direzione regionale Attività produttive – Servizio Sviluppo rurale sostenibile – Via M. Angeloni, 61- Perugia.

2. Le domande possono essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate direttamente alla Direzione regionale Attività produttive. In entrambi i casi le domande devono pervenire entro le ore tredici dell'ultimo giorno utile per la presentazione, pena l'irricevibilità.

3. Le domande irregolari o incomplete della documentazione richiesta, possono essere regolarizzate entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Il responsabile del procedimento può richiedere ogni documento o chiarimento ritenuto necessario per il completamento dell'istruttoria, disponendo in ordine alla sospensione del termine. In ogni caso il termine può essere sospeso una sola volta.

Art. 5.

(Documentazione allegata alla domanda)

1. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione attestante la proprietà dell'immobile e/o certificazione attestante la disponibilità dell'immobile per un periodo minimo di dieci anni e/o copia autentica della convenzione per uso pubblico per una durata minima di dieci anni, nel caso in cui il soggetto richiedente sia riconducibile alla fattispecie prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) progetto definitivo dei lavori di conservazione e/o di ripristino e/o di salvaguardia dei mulini storici ad acqua e/o degli edifici annessi, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 della l.r. 12/2005, corredato dalla relativa documentazione autorizzativa compresa quella rilasciata dalla Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico dell'Umbria se dovuta e relativa relazione illustrativa;

c) progetto per acquisto e/o ripristino di macchinari e/o strumenti per il funzionamento dei mulini, corredato dalla relativa documentazione autorizzativa compresa quella rilasciata dalla Soprintendenza se dovuta, nonché per azioni di valorizzazione degli

stessi promo-pubblicitarie, seminari ed altre aventi come obiettivo l'informazione e la pubblicizzazione dei mulini e relativa relazione illustrativa.

2. I documenti di cui al comma 1, lettera a) possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

(Inammissibilità delle domande)

1. La domanda è dichiarata inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione;
- b) mancato ricevimento nel termine previsto dall'articolo 4, comma 2;
- c) mancata presentazione dei progetti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c);
- d) mancata integrazione o regolarizzazione nel termine previsto dall'articolo 4, comma 3.

Art. 7.

(Modifiche, varianti e proroghe)

1. Modifiche e varianti sostanziali ai progetti, che si rendono necessarie per particolari motivazioni tecniche ed economiche o per cause di forza maggiore, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione. Le varianti di modesta entità, che non superano comunque il dieci per cento dell'investimento inizialmente previsto e che non modificano le finalità progettuali degli interventi ammessi, possono essere approvate in sede di accertamento finale dei lavori e motivate nel relativo verbale.

2. Proroghe all'esecuzione delle opere possono essere concesse solo per validi e comprovati motivi e nel caso in cui tali differimenti siano compatibili con gli obiettivi da perseguire e con le scadenze temporali normative e finanziarie massime fissate. Esse vanno preventivamente autorizzate dal competente servizio della Direzione regionale.

Art. 8.

(Procedimento amministrativo)

1. Gli elementi del procedimento amministrativo inerente il contributo previsto dal presente regolamento è disciplinato e individuato nell'allegato A, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo e di quelle in materia di documentazione amministrativa, nonché dagli atti amministrativi dell'amministrazione regionale per quanto riguarda ulteriori aspetti operativi di dettaglio.

Art. 9.

(Liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi)

1. I contributi sono liquidati con le seguenti modalità:

- a) anticipo del cinquanta per cento a richiesta del beneficiario. Nel caso di lavori strutturali è necessario produrre il titolo abilitativo di cui alla legge regionale 18

febbraio 2004, n. 1; nel caso di acquisto materiali o attrezzature copia conforme all'originale della conferma dell'ordine. L'erogazione dell'anticipo è subordinata al rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipo richiesto, maggiorato degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data della richiesta dell'anticipo stesso, a favore della Regione Umbria. La fidejussione viene prestata fino alla totale realizzazione del progetto; per quanto riguarda gli Enti pubblici, la fideiussione è sostituita da apposita garanzia sottoscritta dal legale rappresentante;

b) saldo del contributo a completa realizzazione del progetto:

1) nel caso di lavori strutturali a conclusione dei lavori stessi e successivo accertamento finale richiesto dal beneficiario con relativa presentazione dei seguenti documenti:

(1) computo metrico consuntivo delle opere eseguite, redatto da un tecnico iscritto all'ordine o albo professionale, con riferimento al prezzario regionale per le opere edili;

(2) certificato di agibilità del comune, per gli interventi indicati dall'articolo 29, comma 2 della l.r. 1/2004;

(3) dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal Direttore dei lavori e dall'intestatario del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della l.r. 1/2004, per gli interventi non ricompresi al punto (2);

(4) certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal tecnico incaricato, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità;

(5) disegni delle opere o relazioni inerenti opere e/o acquisti di cui, in sede di accertamento finale, si chiede l'approvazione, in quanto varianti non sostanziali;

(6) fatture e altra documentazione equipollente, debitamente quietanzate, attestanti le spese effettivamente sostenute;

(7) relazione tecnico illustrativa;

(8) eventuale altra documentazione di integrazione su specifica richiesta del competente servizio regionale.

2) nel caso di materiali, beni, macchinari, attrezzature e materiali promo-pubblicitari i documenti di cui ai punti (6), (7) e (8).

Art. 10.

(Esecuzione degli interventi)

1. Il beneficiario è tenuto ad effettuare e completare la realizzazione degli interventi entro il termine stabilito dal servizio regionale competente e comunque non oltre tre anni dalla concessione.

Art. 11.

(Impegni, decadenza e revoca dei contributi)

1. Il richiedente, ai sensi del titolo secondo della legge regionale 20 gennaio 2000 n. 5, in sede di presentazione della domanda, si impegna a:

- a) mantenere l'utilizzo e l'esercizio funzionale dei mulini, senza mutarne la destinazione economica, per un periodo vincolativo di dieci anni per gli investimenti immobiliari e di cinque anni per quelli mobiliari, a decorrere dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione degli investimenti;
- b) non alienare, in tutto o in parte, per il periodo vincolativo di cui alla lettera a), gli immobili, i materiali e le attrezzature oggetto di investimento, ovvero non cederli in uso o ad altro titolo a terzi che non siano in grado di garantirne l'utilizzo e l'esercizio funzionale senza mutarne la destinazione economica nel rispetto di tutti gli altri impegni sottoscritti.

2. La Regione, su richiesta motivata, autorizza nei limiti consentiti dalla normativa vigente e previa autorizzazione ove necessario degli enti competenti, la trasformazione della destinazione, la cessazione o sospensione dell'uso e il trasferimento a terzi degli immobili, dei materiali e delle attrezzature oggetto degli investimenti.

3. Costituiscono motivo di decadenza dai benefici concessi:

- a) la mancata ultimazione degli interventi entro i termini di cui all'articolo 10;
- b) la difformità tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in sede di controllo;
- c) l'inosservanza degli impegni assunti nella domanda.

4. Il Servizio regionale competente, nei casi di decadenza, dispone la revoca parziale o totale dell'aiuto concesso e il conseguente recupero di quanto già liquidato, con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso di riferimento in vigore alla data di erogazione, fermo restando quanto diversamente stabilito da norme comunitarie o nazionali.

Art. 12.

(Controlli e verifiche)

1. Il competente Servizio regionale valuta la completezza documentale, la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e l'eleggibilità degli investimenti.

2. Gli accertamenti finali per la liquidazione dei contributi, su tutti i progetti realizzati, sono espletati a cura del Servizio competente, che può avvalersi della eventuale collaborazione di altre strutture dell'amministrazione regionale.

3. L'esito dei controlli è riportato in apposito processo verbale delle attività compiute e degli elementi accertati.

Art. 13.

(Norme transitorie)

1. I soggetti interessati, per l'anno 2005, devono presentare la domanda entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande di cui al comma 1, tenuto conto della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 5 della l.r. 12/2005, devono contenere richieste di interventi esclusivamente con finalità di valorizzazione dei mulini ad acqua con particolare riferimento a pubblicazioni in grado di evidenziare lo stato attuale, l'importanza storico-culturale-economica nonché il ruolo che i mulini stessi possono svolgere per la valorizzazione del territorio in cui insistono. E' data priorità alle richieste presentate in forma associata dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2.

Art. 14.  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 6 dicembre 2005

LORENZETTI

APPENDICE AL TESTO:

Allegato A

SERVIZIO SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE

Sezione Promozione e Commercializzazione delle Produzioni Agroalimentari

Procedura per le domande di contributo

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	INIZIO PROCEDIMENTO	TEMPI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ATTO FINALE
Acquisizione domande, controllo documentazione, richiesta integrazione	Giorno successivo all'acquisizione delle domande	30 giorni	Responsabile Sezione	Ammissibilità delle domande all'istruttoria. Nota richiesta integrazione
Istruttoria delle domande	Giorno successivo acquisizione integrazioni richieste	60 giorni	Responsabile Sezione	Verbale istruttoria
Approvazione progetto, declaratoria, inammissibilità e irricevibilità e formulazione graduatoria	Giorno successivo redazione verbale istruttoria	30 giorni	Responsabile Sezione	Determinazione dirigenziale approvazione graduatoria
Invio comunicazione inammissibilità o irricevibilità o	Data della determinazione dirigenziale di	15 giorni	Responsabile Servizio	Notifica inammissibilità o irricevibilità o

ammissibilità e termini per la realizzazione degli interventi	approvazione graduatoria			ammissibilità
Anticipazione del contributo	Giorno successivo alla acquisizione documentazione	30 giorni	Responsabile Sezione	Determinazione dirigenziale
Accertamento finale per la liquidazione dei contributi	Giorno successivo acquisizione documentazione	60 giorni	Responsabile Sezione	Verbale di accertamento
Erogazione contributo	Giorno successivo acquisizione verbale	20 giorni	Responsabile Sezione	Determinazione dirigenziale

Si precisa che la durata dei termini indicati nella tabella sopra riportata, potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti. Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

#### NOTE

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Liviantoni, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 3 novembre 2005, deliberazione n. 1805;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 14 novembre 2005, per il successivo iter;
- assegnato alla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente "Servizi e politiche sociali – igiene e sanità – istruzione – cultura - sport", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 15 novembre 2005;
- esaminato dalla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, nella seduta del 2 dicembre 2005, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.

**AVVERTENZA** – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

## NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)

Nota all'art. 1:

– Il testo degli artt. 1, comma 1, e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12, recante “Salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua dell’Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 2005, n. 12), è il seguente:

«Art. 1.

(Oggetto)

1. La Regione Umbria promuove interventi per la salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua, degli edifici annessi, quali magazzini, abitazioni, dipendenze funzionali, canalizzazioni, sistemi idraulici, nonché dei macchinari e strumenti per il funzionamento dei mulini, ed in quanto tali appartenenti al più vasto mondo dell’antica civiltà rurale.

Omissis.

Art. 4.

(Finanziamento degli interventi)

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge mediante contributi in conto capitale nella misura massima fino al cinquanta per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

2. I progetti di intervento sono presentati alla Giunta regionale nei termini e con le modalità stabilite da norme regolamentari emanate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.».

Nota all'art. 2, comma 1:

– Per il testo dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12, si veda la nota all’art. 1.

Nota all'art. 3, comma 1:

– Per il testo dell’art. 4, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12, si veda la nota all’art. 1.

Note all'art. 5, commi 1, lett. b) e 2:

– Per il testo dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12, si veda la nota all’art. 1.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), è stato modificato ed integrato con: decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (in G.U. 15 febbraio 2002, n. 39), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 (in G.U. 17 giugno 2003, n. 138), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio

2003, n. 174) e decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112). Si riporta il testo degli artt. 46 e 47:

«Art. 46.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  - bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  - bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - cc) qualità di vivente a carico;
  - dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  - ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47.

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Nota all'art. 9, commi 1, lett. a) e b), punti 2 e 3:

- La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per l’attività edilizia”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n. 8 del 25 febbraio 2004. Si riporta il testo dell’art. 29, commi 2 e 3:

«Art. 29.

(Certificato di agibilità)

Omissis.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numeri 1), 5) e 6);
- b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
- c) modifica delle destinazioni d'uso.

3. Per gli interventi non compresi al comma 2 tiene luogo del certificato di agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori, e dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata allo sportello unico entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del d.p.r. 380/2001.

Omissis.».

Nota all'art. 11, comma 1:

- La legge regionale 20 gennaio 2000, n. 5, recante “Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui agrari agevolati e vincoli di destinazione”, è pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 26 gennaio 2000.

Nota all'art. 13, comma 2:

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 30.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 7.2.012 denominata “Iniziativa volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità” del bilancio regionale di previsione (cap.7692 n.i.).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2004 denominata “Fondi speciali per spese di investimento” in corrispondenza del punto 4, lettera A), della tabella B) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.

3. La disponibilità relativa all'anno 2004 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2005 in attuazione dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.».

Nota all'allegato A:

– Si riporta il testo degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), come modificati ed integrati dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa” (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42):

«Art 7.

Comunicazione di avvio del procedimento.

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8.

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».